ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/07/2010

All'indirizzo http://censura.diritto.it/docs/29815-quanto-alla-domanda-principale-in-subordine-stata-chiesta-la-condanna-al-c-d-risarcimento-per-equivalente-di-risarcimento-del-danno-mediante-la-reintegrazione-in-forma-specifica-sotto-forma-di-co

Autore: Lazzini Sonia

Quanto alla domanda principale (in subordine è stata chiesta la condanna al c.d. risarcimento per equivalente) di risarcimento del danno mediante la reintegrazione in forma specifica sotto forma di condanna dell'Amministrazione intimata a sostituire il so

Tar Friuli,Trieste, 27.05.2010 n. 360

Quanto alla domanda principale (in subordine è stata chiesta la condanna al c.d. risarcimento per equivalente) di risarcimento del danno mediante la reintegrazione in forma specifica sotto forma di condanna dell'Amministrazione intimata a sostituire il soggetto aggiudicatario con quello illegittimamente pretermesso, essa va accolta.

Dall'annullamento giurisdizionale consegue che la procedura di gara non può che essere portata a compimento con l'aggiudicazione e l'affidamento del servizio alla ricorrente, alla stregua dello speciale meccanismo di gara, sussistendo l'obbligo dell'Amministrazione di concludere la procedura stessa.

Va, al riguardo, considerato che in sede di attività conformativa alla pronuncia di annullamento, necessaria a garantire l'effettività della tutela dell'interesse della ricorrente, non residua in capo all'Amministrazione intimata alcun margine di apprezzamento discrezionale, configurandosi l'aggiudicazione e l'affidamento del servizio de quo una attività vincolata nell'an, nel quid e nel quomodo.

Il carattere vincolato e dovuto dell'attività conclusiva della gara da parte della intimata società sta nella illegittimità dell'attività svolta - accertata con la presente pronuncia - che ha determinato la lesione dell'interesse legittimo pretensivo della ricorrente al conseguimento del bene della vita - interesse tutelato dall'ordinamento: cfr. Cass. SS.UU. n. 500 del 1999 - ossia all'aggiudicazione dell'appalto.
Ricorrono nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della P.A., ossia il danno (lesione dell'interesse della ricorrente alla « spettanza » dell'affidamento dell'appalto), ingiusto (perché procurato da attività illegittima incidente su di un interesse giuridicamente protetto), riferibile alla condotta della P.A., di certo colposa, perché assunta in violazione della specifica disciplina regolatrice della procedura concorsuale nonché dei principi generali in materia di gare pubbliche: dovendosi, conseguentemente, ritenere sussistente in re ipsa la prova del nesso eziologico fra atto illegittimo e lesione dell'interesse, poiché il conseguimento del bene della vita è stato precluso proprio dall'emanazione da parte della Autorità procedente di atti illegittimi.

Va, perciò, conseguentemente accolta l'istanza della ricorrente di reintegrazione in forma specifica che il giudice amministrativo, nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva, può disporre ai sensi dell'art. 35 del D.L. vo n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000; reintegrazione che costituisce la forma prevalente di tutela risarcitoria - rispetto a quello per equivalente, che ha carattere sussidiario, richiesta in via subordinata dalla ricorrente - rappresentando un rimedio naturale - ove è possibile - volto ad assicurare l'effettiva soddisfazione dell'interesse inerente al rapporto fra Amministrazione e titolare dell'interesse legittimo: tale da far coincidere la realizzazione dell'interesse particolare del singolo con le regole dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie, la reintegrazione in forma specifica è « possibile », ex art. 2058 Cod. civ., non ostandovi alcuna causa impeditiva né di ordine giuridico, né materiale ed avendo la Autorità procedente già ritenuto sussistente l'interesse pubblico a provvedere all'affidamento del servizio; né è ravvisabile, per identica ragione, l'eccessiva onerosità della reintegrazione - posto come limite alla stessa - da intendersi sempre in relazione all'interesse pubblico da conseguire.
In particolare, occorre ricordare che la reintegrazione in forma specifica del danno ingiusto causato dalla Pubblica amministrazione va intesa come istituto speciale del diritto processuale amministrativo, i cui limiti di applicazione coincidono con quelli di speciale rilevanza dell' interesse pubblico, sotto l'aspetto della eccessiva onerosità per il pubblico interesse e per la collettività; pertanto, non può farsi luogo a tale forma risarcitoria nel caso di indebita esclusione da una gara di appalto o di illegittima mancata aggiudicazione alla ditta ricorrente, allorché sia già stata eseguita una notevole parte della prestazione (Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 14 giugno 2001, n. 3169; T.A.R. Lazio, III, 13 febbraio 2003, n. 962).
Nella fattispecie non è ravvisabile questa ragione impeditiva, dato che l'appalto non ha ancora avuto esecuzione.

Dunque, va accolta la domanda di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, e, per l'effetto, va ordinato alla società Autovie Venete s.p.a. di disporre l'aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, affidando alla stessa il servizio de quo.
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso principale e la domanda risarcitoria vanno accolti; i motivi aggiunti notificati il 1°.3.2010 vanno dichiarati inammissibili; il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

A cura di Sonia Lazzini

N. 00360/2010 REG.SEN.
N. 00006/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G.S.A. "Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. P.A.", rappresentata e difesa dagli avv. Luca De Pauli, Giorgio Orsoni, Valeria Zambardi, Vanessa Zecchin, con domicilio eletto presso Vanessa Zecchin in Trieste, via Rismondo 12/1;

contro

Autovie Venete Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Renato Fusco, Marco A. Monaco, con domicilio eletto presso Renato Fusco Avv. in Trieste, via Donota 3;

nei confronti di

Euro & Promos Group Soc. Coop. P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaella Arcangeli, Angelo Piazza, Giuseppe Sbisa', Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della decisione della Commissione di gara, avvenuto all'esito della riunione del 15 dicembre 2009..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autovie Venete Spa e di Euro & Promos Group Soc. Coop. P.A.;
Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Euro & Promos Group Scpa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, rubricato al n. 6/2010, la società G.S.A. "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SOC. CONS. P.A." ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Commissione di gara della procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura materiale igienico-sanitario presso i siti aziendali della società Autovie Venete S.p.a. di mantenere in gara la società Euro & Promos Group società cooperativa p.a. e dichiararla aggiudicataria, come avvenuto all'esito della riunione del 15 dicembre 2009, nonostante:

- fosse stato sottoposto alla attenzione della Commissione da parte della società G.S.A. il decreto n. 441 del 24 ottobre 2006 della Guardia di Finanza del Veneto di risoluzione per inadempimento di un contratto di pulizie stipulato da tale amministrazione con la società Eurocoop soc. coop. (dante causa della società Euro & Promos Group), documento comprovante la carenza in capo alla società Euro & Promos Group del requisito di partecipazione alla gara, richiesto a pena di esclusione, di non aver in precedenza subito risoluzioni di contratti per servizi di pulizie per inadempienze contrattuali;
- le fosse stato segnalato che, contrariamente a quanto prescritto dal disciplinare di gara, la società Euro & Promos aveva mancato di inserire nella Busta A della sua offerta anche le dichiarazioni di cui ai punti da e) a i) della Scheda n. 2 allegata al disciplinare relative al suo procuratore sig. Ritella;
- le fosse stato segnalato che, contrariamente a quanto prescritto dal disciplinare di gara, la procura speciale in forza della quale lo stesso sig. Ritella aveva effettuato per conto della società Euro & Promos il sopralluogo sui siti aziendali di Autovie non era stata presentata in originale, aveva contenuto generico, non era stata estesa su carta intestata.

La ricorrente ha avanzato anche una domanda risarcitoria, di cui si dirà meglio più avanti.

La ricorrente – deducendo un primo mezzo - premette che con bando di gara in data 19 agosto 2009 la società Autovie Venete S.p.a. ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizie e fornitura materiale igienico-sanitario presso i propri siti aziendali per una durata di 36 mesi e per un importo stimato di € 3.224.118 (iva esclusa); il disciplinare di gara prescriveva come condizione di partecipazione che i concorrenti dovessero dare "la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale" mediante (tra le altre) sub lettera c) la "dichiarazione del legale rappresentante, sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000

attestante che alla Ditta non sia stato revocato alcun servizio di pulizie per inadempienze contrattuali" (pagina 3).

Secondo la regola di cui al punto a2) dello stesso disciplinare – prosegue l'istante - siffatta dichiarazione avrebbe dovuto essere inserita nella 'Busta A' a pena di esclusione (pagina 4) assieme alle altre, volte a dimostrare la capacità economico - finanziaria e la capacità tecnica-professionale dei concorrenti; nella seduta del 23 ottobre 2009, dietro espressa richiesta della ricorrente, la Commissione di gara ha dato lettura della dichiarazione all'uopo presentata dalla concorrente società Euro & Promos che, ripetendo la testuale dicitura del disciplinare, affermava che non le era stato revocato alcun servizio di pulizie per inadempienze contrattuali: attraverso opportuna richiesta di accesso agli atti presso la Guardia di Finanza della Legione del Veneto la deducente ha potuto allegare all'istanza di autotutela rivolta alla stazione appaltante in data 26 novembre 2009 copia conforme all'originale del decreto n. 441 del 24 ottobre 2006 del Comandante del Reparto T.L.A. della Guardia di Finanza del Veneto, con cui il contratto di servizio di pulizia presso i locali della Foresteria del Comando Regionale Veneto n. 185 stipulato in data 28.12.2006 da tale amministrazione con la società Eurocoop soc. coop. è stato risolto con decorrenza dall'1.11.2006 per "inadempimento al rispetto delle clausole contrattuali".

È dato certo – sostiene la ricorrente - che la Euro & Promos è subentrata a tutti gli effetti alla società Eurocoop che ha subito tale risoluzione contrattuale per inadempimento in quel servizio di pulizie; dalle visure storiche camerali della Eurocoop e della Euro & Promos, società aventi entrambe sede in Via Baldasseria Bassa 353 ad Udine, risulta, infatti, che:

• la Eurocoop è stata cancellata in data 2 gennaio 2007 per "fusione mediante costituzione della nuova società Euro & Promos Group — Società Cooperativa per Azioni" (pagina 6 dell'allegato 5);

• la "impresa subentrante" alla Eurocoop è esattamente la Euro & Promos (pagina 10 dell'allegato 5);
• la data di inizio attività della Euro & Promos è proprio il medesimo 2 gennaio 2007 (pagina 16 dell'allegato 6);
• il "soggetto a cui la società subentra" è proprio la Eurocoop ed il "titolo del subentro" è la "fusione".

Inoltre – continua la ricorrente - il servizio di pulizie stesso presso Autovie Venete posto a gara nella procedura aperta in argomento era stato affidato all'esito della precedente gara d'appalto all'ATI tra Eurocoop soc. coop. e Promos San Giacomo S.c.a.r.l., cui è subentrata la Euro & Promos Group, la quale per questo tuttora lo svolge; essendo, dunque, certo che Euro & Promos è a tutti gli effetti avente causa della Eurocoop, per cui anche l'evento della risoluzione per inadempimento di quel contratto di pulizie si è trasferito in capo ad essa, il decreto di risoluzione contrattuale n. 441 del 24 ottobre 2006 attesta inoppugnabilmente le circostanze:
• che la concorrente Euro & Promos — nelle sue vesti di subentrante e avente causa della Eurocoop — era carente del requisito di partecipazione alla gara (richiesto a pena di esclusione) di non aver in precedenza subito revoche di alcun servizio di pulizie per inadempienze contrattuali;
• che la medesima concorrente ai fini della partecipazione alla gara in argomento ha evidentemente reso una dichiarazione non corrispondente al vero.

Dalla presa d'atto di tutto ciò – assume la ricorrente - la Commissione di gara avrebbe dovuto:
• ai sensi della lex specialis di gara - la quale nel paragrafo "Busta A Documentazione" ha prescritto a "pena l'esclusione" che in tale busta dovessero essere inserite tutte le dichiarazioni richieste ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale, fra cui quella in argomento di cui alla lett. c) del paragrafo "Capacità tecnica—professionale, prove richieste" ("dichiarazione del

legale rappresentante, sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che alla Ditta non sia stato revocato alcun servizio di pulizie per inadempienze contrattuali") - escludere dalla gara stessa la Euro & Promos per comprovata carenza di tale imprescindibile requisito di partecipazione;

° ai sensi delI'art. 6, comma 11, secondo periodo del Codice Contratti, nonché secondo quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture nella sua Determinazione n. 1/2008 del 10 gennaio 2008, comunicare all'Autorità di Vigilanza le false dichiarazioni prodotte in sede di gara da Euro & Promos in relazione al possesso di tale requisito di partecipazione, affinché le stesse potessero essere rese pubbliche attraverso annotazione nel Casellario Informatico, consentendo in tal modo a tutte le stazioni appaltanti di avere conoscenza degli elementi necessari per la corretta gestione delle procedure di affidamento; in presenza di tutto questo, la decisione della stazione appaltante di mantenere in gara la Euro & Promos risulta palesemente illegittima e di essa la ricorrente chiede l'annullamento per il seguente motivo di diritto:

Violazione di legge: lex specialis di gara; Disciplinare di gara nella parte in cui ha prescritto, pena l'esclusione, che i concorrenti dovessero attestare come requisito di partecipazione e di capacità tecnico-professionale che non era loro stato revocato alcun servizio di pulizie per inadempienza contrattuali.

Per questo stesso motivo risulta illegittima per illegittimità derivata - e va annullata - anche la decisione assunta dalla stazione appaltante nella sua seconda riunione del 15 dicembre 2009 di aggiudicare l'appalto alla stessa Euro & Promos.

La ricorrente, con un secondo mezzo, esordisce ricordando che con il disciplinare di gara la stessa stazione appaltante Autovie Venete S.p.A. si è espressamente auto-vincolata a pretendere dai concorrenti il rispetto - tra le altre - della precisa regola riportata in calce alla "Scheda n. 2" , secondo la quale:

"Le dichiarazioni di cui ai punti da e) a i), a pena di esclusione devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1 lettere b e c) del D. Lgs. 12.04.2006, n 163 e s.m.i. e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o delI'offerta".

Quindi – assume l'istante - i concorrenti avrebbero dovuto presentare tali dichiarazioni di affidabilità professionale e moralità anche da parte dei propri "procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta"; è, invece, accaduto:

• che Euro & Promos ha delegato all'effettuazione del sopralluogo il proprio procuratore sig. Marco Ritella, il quale ha sottoscritto il verbale di sopralluogo in qualità di rappresentante dell'impresa;

• che Euro & Promos, come prescritto (a pena di esclusione) dal punto a5) del paragrafo "Busta A Documentazione" del disciplinare, ha inserito nella Busta A della propria offerta detto verbale di sopralluogo sottoscritto da tale suo procuratore;

° che, però, Euro & Promos ha depositato le dichiarazioni di cui ai punti da e) ad i) riguardanti il suo legale rappresentante ed una lunga serie di altri soggetti, ma non anche il sig. Ritella.

A questo punto la deducente sostiene che non può essere revocato in dubbio che il verbale di sopralluogo: i) sia stato — necessariamente - sottoscritto dal procuratore rappresentante dell'impresa; ii) rientri nella "documentazione amministrativa" da inserirsi nella "Busta A Documentazione": ne consegue che la Commissione di gara avrebbe dovuto prendere atto che Euro & Promos aveva mancato di osservare la sopra richiamata precisa regola di gara la cui inosservanza era espressamente sanzionata con l'esclusione; pertanto, anche per questa ulteriore ragione, la Commissione avrebbe dovuto escludere la Euro & Promos dalla gara; ne deriva che le decisioni della stazione appaltante di purtuttavia mantenerla in

gara e di dichiararla quindi aggiudicataria di essa risultano palesemente illegittime, per cui se ne chiede l'annullamento per il seguente motivo di diritto:

Violazione di legge: lex specialis di gara; Disciplinare di gara; Scheda n. 2 nella parte in cui ha prescritto, pena l'esclusione, che le dichiarazioni di cui ai punti da e) a i) della stessa Scheda dovessero essere rese anche dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta, come non avvenuto.

Con un terzo ed ultimo motivo la ricorrente esordisce ricordando che il punto a5) del paragrafo "Busta A Documentazione" del disciplinare, ha previsto che nella BUSTA "A - Documentazione" dovesse essere inserito, fra l'altro, il seguente documento:

"a5) attestazione rilasciata dalla Società, esclusivamente al Legale Rappresentante o al Direttore Tecnico dell'Impresa, risultante dai certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o a persona appositamente delegata purchè munita di specifica procura speciale notarile in originale all'uopo rilasciatagli e sottoscritta su carta intestata dell'impresa, con allegata copia del documento di identità del medesimo di aver effettuato il sopralluogo dei posti ove devono eseguirsi i servizi".

È stato, dunque, prescritto – puntualizza l'istante - che il sopralluogo sui siti aziendali di Autovie Venete potesse essere effettuato esclusivamente:

- dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico dell'Impresa i cui nominativi risultassero dal certificato di iscrizione alla CCIAA;
- in alternativa da "persona appositamente delegata purché munita di specifica procura speciale notarile in originale, all'uopo rilasciatagli"; in questo secondo caso è stato espressamente dichiarato obbligatorio che detta specifica procura speciale notarile dovesse essere rilasciata alla persona delegata "sottoscritta su carta intestata dell'impresa" e, quindi, non su normale carta, nemmeno da bollo, inoltre, pur nella perfetta chiarezza di tali univoche regole, essendo state al loro riguardo

avanzate delle richieste di chiarimento, sul sito internet della stazione appaltante nella pagina dedicata alle FAQ (frequently asked questions) relative alla gara, sono state inserite le domande e le risposte che qui di seguito per comodità di lettura si riportano scansite:

DOMANDA: 1) è ammesso al sopralluogo anche un procuratore generale? 2) cosa si intende per procura speciale notarile? 3) la procura deve essere intestata a codesto Ente a pena di non ammissione al sopralluogo? 4) cosa vuoi dire "procura speciale notarile...rilasciata su carta intestata dell'Impresa"?

RISPOSTA: 1) si, è ammesso al sopralluogo anche un procuratore generale; 2) per procura speciale notarile si intende iI negozio giuridico unilaterale e recettizio con cui si conferisce al rappresentante il potere di agire esclusivamente con riguardo ad uno specifico affare (nel caso specifico la presa visione dei luoghi); 3) la procura, se speciale, deve prevedere l'espresso riferimento alla presa visione dei luoghi aziendali presso la S.p.A. Autovie Venete: 4) la procura speciale deve essere rilasciata su carta intestata dell'Impresa partecipante e non su normale carta uso-bollo, oltre che autenticata da un notaio.

Orbene – asserisce la ricorrente - la stessa stazione appaltante aveva così eliminato ogni possibile residuo dubbio sulle inderogabili necessità che, nel caso in cui un concorrente intendesse far effettuare i sopralluoghi non al suo legale rappresentante o direttore tecnico, iscritti come tali in Camera di Commercio, bensì ad una persona appositamente delegata, avrebbe dovuto munirlo di una procura speciale:

> "notarile in originale";

> "all'uopo rilasciatagli", ossia che gli conferisse il potere di agire con "espresso riferimento alla presa visione dei luoghi aziendali presso la S.p.A. Autovie Venete";

> "rilasciata su carta intestata dell'impresa partecipante, e non su normale carta uso-bollo".

Ora – si duole la ricorrente - è avvenuto che il sig. Ritella ha preteso di legittimarsi come persona appositamente delegata dalla Euro & Promos alle operazioni di sopralluogo in forza di:

• una mera copia fotostatica (e non l'originale) della copia conforme all'originale della procura speciale rep. n. 118654 Notaio Contursi del 19 aprile 2007;

• una procura speciale (di oltre due anni antecedente il sopralluogo sui siti aziendali di Autovie Venete, avvenuto il 30 settembre 2009) che Io abilita genericamente a rappresentare detta cooperativa "in ogni fase di gara, in fase di sopralluoghi, di aperture documentazioni amministrative e tecniche e di aperture di offerte economiche " e che pertanto non è stata rilasciata "all'uopo", né prevede in alcun modo "l'espresso riferimento alla presa visione dei luoghi aziendali presso la S.p.A. Autovie Venete";

• una procura speciale conferita su normale carta uso bollo e non già "su carta intestata dell'impresa partecipante": di fronte a tanto puntuali ed eclatanti contrasti di quella fotocopia di genericissima e risalente procura speciale utilizzata dal sig. Ritella per legittimarsi al sopralluogo rispetto a quanto precisamente prescritto nella lex specialis di gara (ed ancor meglio successivamente auto-dettagliato dalla stazione appaltante nelle risposte ai quesiti prima richiamate), sembra pertanto addirittura incredibile che la Commissione di gara non abbia purtuttavia escluso da essa la Euro & Promos per mancanza di corretta esecuzione del sopralluogo: nelle pubbliche gare d'appalto è, infatti, principio pacifico che una volta che la stazione appaltante abbia auto-regolato la procedura concorsuale imponendo ai concorrenti determinate formalità (e che le regole che le hanno imposte non siano state impugnate), ove dette formalità siano chiare ed inequivoche ed ove la stazione appaltante si sia espressamente autovincolata a sanzionare la loro inosservanza con l'esclusione dalla gara, non vi è spazio di sorta per non applicare tale sanzione di

esclusione ai concorrenti inosservanti, perché questo andrebbe a ledere il fondamentale principio della par condicio.

Le decisioni di Autovie Venete di mantenere Euro & Promos in gara e di dichiararla quindi aggiudicataria di essa risultano, dunque, anche per questo ulteriore profilo palesemente illegittime, per cui se ne chiede l'annullamento per il seguente motivo di diritto:

Violazione di legge: lex specialis di gara; punto a5) del paragrafo "Busta A Documentazione" del Disciplinare di gara che ha prescritto, pena l'esclusione, che la persona appositamente delegata al sopralluogo dovesse essere munita di specifica procura speciale notarile in originale all'uopo rilasciatagli sottoscritta su carta intestata dell'impresa.

In conclusione la società ricorrente chiede l'annullamento degli illegittimi provvedimenti di cui sopra ed, inoltre, essendo risultata seconda in graduatoria dopo la Euro & Promos (vedasi nota trasmessa in data 22.12.2009 con prot. n. U/50619), chiede:

> in primo luogo - quale risarcimento in forma specifica - ed atteso il preminente interesse a poter svolgere il servizio in oggetto, che per effetto automatico della procedura aperta la gara sia ad essa ri-aggiudicata;

> in alternativa subordinata, per la denegata ipotesi in cui il corso della Giustizia possa non essere sufficientemente rapido, laddove divenga per qualsiasi ragione impossibile il tempestivo subentro da parte di G.S.A. nel servizio, il risarcimento del danno per equivalente, che dovrà evidentemente comprendere:

- sia il lucro cessante che la G.S.A. avrebbe conseguito con l'aggiudicazione dell'appalto (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), da liquidarsi equitativamente, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 C.C. nella misura pari al 10% dell'offerta economica presentata nella procedura in argomento, giusta l'applicazione analogica degli artt. 345 L. n. 2248/1865 e 122 D.P.R. n. 554/1999;

- sia i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, comunque anch'essi liquidabili per il tramite di valutazione equitativa;
- sia il danno professionale (id est curriculare) conseguente all'impossibilità di indicare nel prosieguo dell'attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto ad oggetto a quella di cui al presente gravame, da liquidarsi equitativamente nella misura pari al 4% dell'offerta formulata.

Con ricorso incidentale notificato il 18.2.2010, articolato in quattro mezzi, la controinteressata società Euro & Promos Group società cooperativa p.a. ha chiesto l'annullamento del provvedimento di ammissione alla gara della G.S.A. "gruppo servizi associati soc. cons. p.a." e, per iIlegittimità derivata, di tutti gli atti di gara a questo conseguenti.

La controinteressata assume che il ricorso proposto dalla società G.S.A. va dichiarato inammissibile per assoluto difetto di interesse all'accoglimento, atteso che la G.S.A. era priva dei requisiti per essere ammessa alla gara di cui trattasi:
- per aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, comma 3, della Legge n. 55/1990, richiamato espressamente dall'art.38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- per aver reso falsa dichiarazione al riguardo;
- per aver reso falsa dichiarazione laddove nella scheda n. 2 allegata all'offerta il sig Enrico Dri, legale rappresentante della GSA, ha dichiarato sub lett. U che la GSA noi si trovava in situazione di controllo con altre imprese;
- per mancata allegazione all'offerta della dichiarazione, richiesta dal disciplinare a pena di esclusione, inerente la dimostrazione dei requisiti di carattere economico finanziario indicati dal Disciplinare medesimo;
- per mancato possesso dei requisiti economico finanziari richiesti dal disciplinare;

- per aver reso falsa dichiarazione con riferimento al punto che precede; ed infine anche per carenza dei requisiti morali di cui all'art.38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006.

Con motivi aggiunti notificati il 1°.3.2010 la società ricorrente, con riferimento al ricorso incidentale (in parte qua) e deducendo un unico motivo variamente articolato, ha impugnato la prescrizione di cui alla lett. u) della Scheda n. 2 allegata al disciplinare di gara (relativa alle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile), "ove da interpretarsi come volta a richiedere la comunicazione di tutte le situazioni di controllo anche estranee allea procedura di gara".

Con ordinanza n. 6 del 13.1.2010 questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente, ravvisando la sussistenza dei presupposti, cioè del fumus boni juris e del danno grave ed irreparabile.

Il gravame è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 12.5.2010.

In rito, il Collegio deve darsi carico di esaminare la eccezione con la quale la controinteressata società EURO & PROMOS GROUP S.C.P.A. ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di interesse, avendo ad oggetto un atto meramente endoprocedimentale, ossia l'aggiudicazione provvisoria.

L'eccezione è priva di pregio.

Come ha avvertito la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 12 marzo 2010, n. 1460) l'impresa aggiudicataria ha la mera facoltà di impugnare immediatamente l'aggiudicazione provvisoria (salvo l'onere di impugnare, in un secondo momento, anche l'aggiudicazione definitiva, pena l'improcedibilità del primo ricorso: Cons. St., V, 6 febbraio 2007, n. 484).

L'attuale società ricorrente si è avvalsa, per l'appunto, di questa facoltà, gravandosi contro l'aggiudicazione provvisoria.

L'accoglimento della istanza cautelare da parte di questo Tribunale – di cui si è fatto sopra cenno – ha prodotto la sospensione del procedimento di gara, e, in particolare, la mancata adozione dell'aggiudicazione definitiva.

La ricorrente non ha, pertanto, avuto la possibilità di insorgere in questa sede contro quest'ultima.

Ciò non fa venir meno – de plano – l'interesse all'impugnativa dell'aggiudicazione provvisoria, che si atteggia ad (unico) atto direttamente ed immediatamente lesivo della sfera giuridica della deducente.

Sgombrato il campo dalla eccezione pregiudiziale sollevata dalla controinteressata società Euro & Promos Group società cooperativa p.a. – aggiudicataria della gara - ed entrando nel merito del gravame, il Collegio osserva che – come si è visto sopra - con ricorso incidentale notificato il 18.2.2010, articolato in quattro mezzi, la medesima controinteressata ha chiesto l'annullamento del provvedimento di ammissione alla gara della G.S.A. "Gruppo Servizi Associati soc. cons. p.a." – seconda classificata - e, in quanto affetti da iIlegittimità derivata, di tutti gli atti di gara a questo conseguenti.

Occorre subito rilevare che la ricorrente incidentale è priva di un interesse processuale, atteso che, quand'anche questo ricorso – l'incidentale - venisse accolto, l'accertata fondatezza del ricorso principale (fondatezza sulla quale si era già espresso il Tribunale in sede cautelare) farebbe sì che nessun vantaggio deriverebbe alla medesima ricorrente incidentale: infatti, in questo caso – cioè in caso di accoglimento di entrambi i ricorsi, quello principale e quello incidentale, volti ad ottenere la caducazione dei provvedimenti di ammissione, rispettivamente, delle due imprese in questione - la gara dovrebbe essere aggiudicata alla impresa terza classificata (la società Pulinet Servizi S.r.l.).

Va soggiunto che non è ravvisabile neppure un interesse strumentale in capo alla ricorrente incidentale, atteso che essa si è limitata a dedurre la illegittima

ammissione alla gara della G.S.A. "Gruppo Servizi Associati soc. cons. p.a." – che, a suo dire, avrebbe dovuto essere esclusa – e non ha dedotto alcun vizio che avesse comportato, in caso di accoglimento, la rinnovazione completa della gara.

Questa conclusione – l'inammissibilità del ricorso incidentale per mancanza di interesse – postula, come si è testè visto, l'esame anche del ricorso principale (non importa se prima o dopo l'esame di quello incidentale): ciò è in buona sostanza conforme alla giurisprudenza secondo la quale – anche al fine di garantire la parità processuale delle parti - nel caso in cui le Imprese collocatesi rispettivamente al secondo e al terzo della graduatoria della gara indetta per l'assegnazione di un appalto con la Pubblica amministrazione hanno impugnato con separati ricorsi l'atto di ammissione dell'aggiudicataria, che ha sua volta è insorta con ricorso incidentale contro la mancata loro esclusione, la scelta in merito all'ordine di trattazione fra ricorso principale e ricorso incidentale può avere rilievo decisivo sull'esito della lite; pertanto, la fondatezza del ricorso incidentale, esaminato per primo, non deve precludere l'esame di quelli principali né la fondatezza di questi, ove esaminati per primi, può precludere l'esame di quello incidentale, poiché tutte le tre imprese sono titolari dell'interesse minore e strumentale all'indizione di una ulteriore gara (Cfr. Cons. St., VI, 24 novembre 2009, n. 7380).

Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso principale merita condivisione per la assorbente fondatezza del terzo mezzo.

Come si è visto, la ricorrente esordisce ricordando che il punto a5) del paragrafo "Busta A Documentazione" del disciplinare, ha previsto che nella BUSTA "A - Documentazione" dovesse essere inserito, fra l'altro, il seguente documento:

"a5) attestazione rilasciata dalla Società, esclusivamente al Legale Rappresentante o al Direttore Tecnico dell'Impresa, risultante dai certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o a persona appositamente delegata purchè munita di specifica procura speciale notarile in originale all'uopo rilasciatagli e sottoscritta su carta intestata

dell'impresa, con allegata copia del documento di identità del medesimo di aver effettuato il sopralluogo dei posti ove devono eseguirsi i servizi".

È stato, dunque, prescritto – puntualizza l'istante - che il sopralluogo sui siti aziendali di Autovie Venete potesse essere effettuato esclusivamente:

- dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico dell'Impresa i cui nominativi risultassero dal certificato di iscrizione alla CCIAA;
- in alternativa da "persona appositamente delegata purché munita di specifica procura speciale notarile in originale, all'uopo rilasciatagli"; in questo secondo caso è stato espressamente dichiarato obbligatorio che detta specifica procura speciale notarile dovesse essere rilasciata alla persona delegata "sottoscritta su carta intestata dell'impresa" e, quindi, non su normale carta, nemmeno da bollo, inoltre, pur nella perfetta chiarezza di tali univoche regole, essendo state al loro riguardo avanzate delle richieste di chiarimento, sul sito internet della stazione appaltante nella pagina dedicata alle FAQ (frequently asked questions) relative alla gara, sono state inserite le domande e le risposte che qui di seguito per comodità di lettura si riportano scansite:

DOMANDA: 1) è ammesso al sopralluogo anche un procuratore generale? 2) cosa si intende per procura speciale notarile? 3) la procura deve essere intestata a codesto Ente a pena di non ammissione al sopralluogo? 4) cosa vuoi dire "procura speciale notarile...rilasciata su carta intestata dell'Impresa"?

RISPOSTA: 1) si, è ammesso al sopralluogo anche un procuratore generale; 2) per procura speciale notarile si intende iI negozio giuridico unilaterale e recettizio con cui si conferisce al rappresentante il potere di agire esclusivamente con riguardo ad uno specifico affare (nel caso specifico la presa visione dei luoghi); 3) la procura, se speciale, deve prevedere l'espresso riferimento alla presa visione dei luoghi aziendali presso la S.p.A. Autovie Venete: 4) la procura speciale deve essere

rilasciata su carta intestata dell'Impresa partecipante e non su normale carta uso-bollo, oltre che autenticata da un notaio.

Orbene – asserisce la ricorrente - la stessa stazione appaltante aveva così eliminato ogni possibile residuo dubbio sulle inderogabili necessità che, nel caso in cui un concorrente intendesse far effettuare i sopralluoghi non al suo legale rappresentante o direttore tecnico, iscritti come tali in Camera di Commercio, bensì ad una persona appositamente delegata, avrebbe dovuto munirlo di una procura speciale:

> "notarile in originale";

> "all'uopo rilasciatagli", ossia che gli conferisse il potere di agire con "espresso riferimento alla presa visione dei luoghi aziendali presso la S.p.A. Autovie Venete";

> "rilasciata su carta intestata dell'impresa partecipante, e non su normale carta uso-bollo".

Ora – si duole la ricorrente - è avvenuto che il sig. Ritella ha preteso di legittimarsi come persona appositamente delegata dalla Euro & Promos alle operazioni di sopralluogo in forza di:

• una mera copia fotostatica (e non l'originale) della copia conforme all'originale della procura speciale rep. n. 118654 Notaio Contursi del 19 aprile 2007;

• una procura speciale (di oltre due anni antecedente il sopralluogo sui siti aziendali di Autovie Venete, avvenuto il 30 settembre 2009) che Io abilita genericamente a rappresentare detta cooperativa "in ogni fase di gara, in fase di sopralluoghi, di aperture documentazioni amministrative e tecniche e di aperture di offerte economiche " e che pertanto non è stata rilasciata "all'uopo", né prevede in alcun modo "l'espresso riferimento alla presa visione dei luoghi aziendali presso la S.p.A. Autovie Venete";

• una procura speciale conferita su normale carta uso bollo e non già "su carta intestata dell'impresa partecipante": di fronte a tanto puntuali ed eclatanti contrasti

di quella fotocopia di genericissima e risalente procura speciale utilizzata dal sig. Ritella per legittimarsi al sopralluogo rispetto a quanto precisamente prescritto nella lex specialis di gara (ed ancor meglio successivamente auto-dettagliato dalla stazione appaltante nelle risposte ai quesiti prima richiamate), sembra pertanto addirittura incredibile che la Commissione di gara non abbia purtuttavia escluso da essa la Euro & Promos per mancanza di corretta esecuzione del sopralluogo: nelle pubbliche gare d'appalto è, infatti, principio pacifico che una volta che la stazione appaltante abbia auto-regolato la procedura concorsuale imponendo ai concorrenti determinate formalità (e che le regole che le hanno imposte non siano state impugnate), ove dette formalità siano chiare ed inequivoche ed ove la stazione appaltante si sia espressamente autovincolata a sanzionare la loro inosservanza con l'esclusione dalla gara, non vi è spazio di sorta per non applicare tale sanzione di esclusione ai concorrenti inosservanti, perché questo andrebbe a ledere il fondamentale principio della par condicio.

Le decisioni di Autovie Venete di mantenere Euro & Promos in gara e di dichiararla quindi aggiudicataria di essa risultano, dunque, anche per questo ulteriore profilo palesemente illegittime, per cui se ne chiede l'annullamento per il seguente motivo di diritto:

Violazione di legge: lex specialis di gara; punto a5) del paragrafo "Busta A Documentazione" del Disciplinare di gara che ha prescritto, pena l'esclusione, che la persona appositamente delegata al sopralluogo dovesse essere munita di specifica procura speciale notarile in originale all'uopo rilasciatagli sottoscritta su carta intestata dell'impresa.

Questa la testuale formulazione del terzo mezzo.

Il Collegio osserva, in via prioritaria, che, contrariamente a quanto opina la resistente S.p.A. Autovie Venete, il mezzo è ammissibile.

La inammissibilità viene fatta discendere dalla avvenuta inoppugnabilità della decisione assunta dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 23.10.2009 (verbale n. 2), recante l'ammissione di tutti i concorrenti alla gara, posto che la ricorrente si sarebbe limitata ad impugnare il verbale n. 3 del 13.11.2009 e la nota a questo allegata.

La prospettazione è destituita di fondamento, in quanto la lesione della sfera giuridica della società ricorrente è avvenuta con la aggiudicazione provvisoria alla società Euro & Promos, disposta in data 15.12.2009 e la ricorrente si è formalmente gravata contro di essa, facendo valere, però, dei vizi che attengono a pregressi passaggi procedimentali, e, segnatamente, dei vizi afferenti l'ammissione della società Euro & Promos, di cui ai verbali del 23.10.2009 e del 13.11.2009 (da ritenersi anch'essi impugnati, in parte qua).

L'ammissione della società Euro & Promos non costituiva, in effetti, un pregiudizio diretto ed immediato, in quanto questo pregiudizio si è concretizzato solo con l'approvazione della graduatoria, nella quale la ricorrente si è classificata seconda, e con la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Nel merito, il Collegio ricorda che il bando (e gli atti connessi, come il disciplinare ed il capitolato speciale d'appalto) costituisce la lex specialis della gara ed è vincolante in modo inderogabile per tutti i soggetti interessati – Amministrazione e concorrenti – anche e soprattutto per salvaguardare incondizionatamente la par condicio dei concorrenti; in particolare, ove le sue prescrizioni contemplino — in via espressa e con formulazione assolutamente chiara ed in equivoca — l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente nelle ipotesi di mancata loro osservanza, l'Amministrazione è inderogabilmente tenuta all'applicazione della normativa alla quale si è autovincolata (Cfr., ex pluribus, Cons. Stato, V , 25 gennaio 2003, n. 357 e 6 marzo 1991, n. 204; T.A.R. Veneto, 19 gennaio 2009, n. 80; T.A.R. Calabria, 29 marzo 2000, n. 344).

Nel caso di specie il disciplinare di gara prevedeva che nella busta "A – Documentazione" dovessero essere contenuti, pena l'esclusione, diversi documenti, tra cui una:

"attestazione rilasciata dalla Società, esclusivamente al Legale Rappresentante o al Direttore Tecnico dell'Impresa, risultante dai certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o a persona appositamente delegata purchè munita di specifica procura speciale notarile in originale all'uopo rilasciatagli e sottoscritta su carta intestata dell'impresa, con allegata copia del documento di identità del medesimo, di aver effettuato il sopralluogo dei posti ove devono eseguirsi i servizi" (Punto a5).

Il Sig. Ritella Marco – delegato dalla società - non poteva ritenersi legittimato ad effettuare il sopralluogo, in quanto non munito della procura rilasciata nelle forme stabilite dal Punto a5, come esattamente dedotto dalla ricorrente sulla base, anche, del questionario apparso sul sito internet di cui si è sopra detto: trattasi, infatti, di procura speciale (e non generale, contrariamente a quanto assumono le parti resistenti), come risulta per tabulas dalla medesima; non rilasciata in originale ma in copia fotostatica della copia conforme all'originale; non rilasciata "all'uopo", nel senso che avrebbe dovuto essere rilasciata "con espresso riferimento alla presa visione dei luoghi aziendali presso la S.p.A. Autovie Venete"; non rilasciata, infine, su carta intestata dell'Impresa partecipante (è stata rilasciata su normale carta uso bollo).

Non sembra inutile aggiungere che la procura de qua risale al 19.4.2007, ossia ad oltre i due anni prima del sopralluogo, avvenuto il 30.9.2009.

La società Euro & Promos, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Sotto questo profilo il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati l'aggiudicazione provvisoria ed i presupposti verbali di gara, nella parte in cui, anziché escluderla, avevano disposto l'ammissione alla gara della società Euro & Promos.

I motivi aggiunti notificati il 1°.3.2010 vanno, invece, dichiarati inammissibili.

Con essi la società ricorrente, con riferimento al ricorso incidentale (in parte qua) e deducendo un unico motivo variamente articolato, ha impugnato la prescrizione di cui alla lett. u) della Scheda n. 2 allegata al disciplinare di gara (relativa alle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile), "ove da interpretarsi come volta a richiedere la comunicazione di tutte le situazioni di controllo anche estranee allea procedura di gara".

La inammissibilità discende dal fatto che con i motivi in esame non sono stati impugnati atti "adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti", come prevede l'art. 21 della legge n. 1034 del 1971.

In ogni caso, i motivi si appalesano improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, attesa la accertata fondatezza del ricorso principale.

Quanto alla domanda principale (in subordine è stata chiesta la condanna al c.d. risarcimento per equivalente) di risarcimento del danno mediante la reintegrazione in forma specifica sotto forma di condanna dell'Amministrazione intimata a sostituire il soggetto aggiudicatario con quello illegittimamente pretermesso, essa va accolta.

Dall'annullamento giurisdizionale consegue che la procedura di gara non può che essere portata a compimento con l'aggiudicazione e l'affidamento del servizio alla ricorrente, alla stregua dello speciale meccanismo di gara, sussistendo l'obbligo dell'Amministrazione di concludere la procedura stessa.

Va, al riguardo, considerato che in sede di attività conformativa alla pronuncia di annullamento, necessaria a garantire l'effettività della tutela dell'interesse della ricorrente, non residua in capo all'Amministrazione intimata alcun margine di apprezzamento discrezionale, configurandosi l'aggiudicazione e l'affidamento del servizio de quo una attività vincolata nell'an, nel quid e nel quomodo.

Il carattere vincolato e dovuto dell'attività conclusiva della gara da parte della intimata società sta nella illegittimità dell'attività svolta - accertata con la presente pronuncia - che ha determinato la lesione dell'interesse legittimo pretensivo della ricorrente al conseguimento del bene della vita - interesse tutelato dall'ordinamento: cfr. Cass. SS.UU. n. 500 del 1999 - ossia all'aggiudicazione dell'appalto.

Ricorrono nella fattispecie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della P.A., ossia il danno (lesione dell'interesse della ricorrente alla « spettanza » dell'affidamento dell'appalto), ingiusto (perché procurato da attività illegittima incidente su di un interesse giuridicamente protetto), riferibile alla condotta della P.A., di certo colposa, perché assunta in violazione della specifica disciplina regolatrice della procedura concorsuale nonché dei principi generali in materia di gare pubbliche: dovendosi, conseguentemente, ritenere sussistente in re ipsa la prova del nesso eziologico fra atto illegittimo e lesione dell'interesse, poiché il conseguimento del bene della vita è stato precluso proprio dall'emanazione da parte della Autorità procedente di atti illegittimi.

Va, perciò, conseguentemente accolta l'istanza della ricorrente di reintegrazione in forma specifica che il giudice amministrativo, nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva, può disporre ai sensi dell'art. 35 del D.L. vo n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000; reintegrazione che costituisce la forma prevalente di tutela risarcitoria - rispetto a quello per equivalente, che ha carattere sussidiario, richiesta in via subordinata dalla ricorrente - rappresentando un rimedio naturale - ove è possibile - volto ad assicurare l'effettiva soddisfazione dell'interesse inerente al rapporto fra Amministrazione e titolare dell'interesse legittimo: tale da far coincidere la realizzazione dell'interesse particolare del singolo con le regole dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie, la reintegrazione in forma specifica è « possibile », ex art. 2058 Cod. civ., non ostandovi alcuna causa impeditiva né di ordine giuridico, né materiale ed avendo la Autorità procedente già ritenuto sussistente l'interesse pubblico a provvedere all'affidamento del servizio; né è ravvisabile, per identica ragione, l'eccessiva onerosità della reintegrazione - posto come limite alla stessa - da intendersi sempre in relazione all'interesse pubblico da conseguire.

In particolare, occorre ricordare che la reintegrazione in forma specifica del danno ingiusto causato dalla Pubblica amministrazione va intesa come istituto speciale del diritto processuale amministrativo, i cui limiti di applicazione coincidono con quelli di speciale rilevanza dell' interesse pubblico, sotto l'aspetto della eccessiva onerosità per il pubblico interesse e per la collettività; pertanto, non può farsi luogo a tale forma risarcitoria nel caso di indebita esclusione da una gara di appalto o di illegittima mancata aggiudicazione alla ditta ricorrente, allorché sia già stata eseguita una notevole parte della prestazione (Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 14 giugno 2001, n. 3169; T.A.R. Lazio, III, 13 febbraio 2003, n. 962).

Nella fattispecie non è ravvisabile questa ragione impeditiva, dato che l'appalto non ha ancora avuto esecuzione.

Dunque, va accolta la domanda di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, e, per l'effetto, va ordinato alla società Autovie Venete s.p.a. di disporre l'aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, affidando alla stessa il servizio de quo.

In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso principale e la domanda risarcitoria vanno accolti; i motivi aggiunti notificati il 1°.3.2010 vanno dichiarati inammissibili; il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso e sui motivi aggiunti in premessa, nonché sul ricorso incidentale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

accoglie il ricorso principale, e, per l'effetto, annulla gli atti meglio specificati in motivazione; dichiara inammissibili i motivi aggiunti notificati il 1°.3.2010 ed il ricorso incidentale.

Condanna la controinteressata società Euro & Promos Group società cooperativa p.a. e l'amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze giudiziali nei confronti della società ricorrente, che liquida in euro 3000 (tremila), oltre agli accessori di legge, a carico di ciascun resistente.

Accoglie la domanda di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, e, per l'effetto, ordina alla società Autovie Venete s.p.a. di disporre l'aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, affidando alla stessa il servizio de quo.

Condanna in solido la controinteressata società Euro & Promos Group società cooperativa p.a. e l'amministrazione soccombente alla rifusione del contributo unificato alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente FF

Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO